



COMUNE DI BUDONI

Provincia Gallura Nord - Est Sardegna

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEI RESPONSABILI N. 17 del 12/08/2026

OGGETTO: Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale e anticipazione dell'area pedonale urbana nella Via Nazionale del centro abitato di Budoni, nella giornata del 15 agosto 2026, in occasione del concerto "Benji & Fede".

Il Responsabile del servizio Polizia Locale

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.06.2020, con la quale è stata istituita un'area pedonale nella Via Nazionale del centro abitato del Comune di Budoni, per il periodo di maggior afflusso turistico compreso tra giugno e settembre, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 15.05.2026 avente ad oggetto *"Programma sperimentale di manifestazioni commerciali temporanee a valenza turistica – Estate Budonese 2026"*;

Richiamata l'Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 9 del 09.06.2026, avente ad oggetto *"Istituzione temporanea di area pedonale urbana e modifica della disciplina della circolazione stradale nella Via Nazionale del centro abitato di Budoni, dal 12 giugno 2026 al 20 settembre 2026, in occasione del programma 'Estate Budonese 2026'"*;

Dato atto che la predetta Ordinanza n. 9/2026 dispone, nella Via Nazionale del centro abitato del Comune di Budoni, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via Ugo Foscolo, l'istituzione dell'area pedonale dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

Considerato che la giornata di sabato 15 agosto 2026, in occasione delle festività di Ferragosto, costituisce uno dei periodi di maggiore afflusso turistico nel territorio comunale, con un considerevole incremento della presenza di persone e dei flussi veicolari nel centro abitato;

Considerato, altresì, che nella serata del 15 agosto 2026 è previsto lo svolgimento del concerto musicale "Benji & Fede", manifestazione destinata a richiamare un rilevante numero di spettatori e a determinare un ulteriore incremento della presenza di pubblico nell'area centrale del paese;

Ritenuto, sulla scorta dell'esperienza delle precedenti stagioni e tenuto conto della particolare rilevanza della giornata di Ferragosto, che la concomitanza del notevole afflusso turistico con lo svolgimento della manifestazione possa determinare situazioni di particolare criticità per la circolazione veicolare e pedonale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare specifiche misure di regolamentazione della circolazione, finalizzate a garantire la sicurezza delle persone, l'ordinato afflusso e deflusso del pubblico, nonché il regolare transito dei mezzi di emergenza e soccorso;

Ritenuto, in particolare, necessario anticipare, limitatamente alla giornata del 15 agosto 2026, l'orario di istituzione dell'area pedonale urbana in Via Nazionale dalle ore 20:00 alle ore 19:00;

Ritenuto, altresì, necessario impedire, a decorrere dal medesimo orario, l'immissione di veicoli dalle arterie laterali verso Via Nazionale e verso l'area pedonale interessata dalla manifestazione, individuata ai fini organizzativi e di sicurezza quale zona rossa pedonale dell'evento;

Considerato che, a tal fine, risulta necessario prevedere specifici punti di chiusura e interdizione del traffico veicolare in corrispondenza delle intersezioni di Via Emilio Lussu con Via Nazionale, Via Oristano e Via Roma, esclusivamente in direzione dell'area interessata dall'evento;

Ritenuto, inoltre, necessario interdire, dalle ore 19:00, l'accesso veicolare all'area dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato in Via Nazionale, in quanto ricadente all'interno della zona interessata dalle misure di sicurezza predisposte per la manifestazione;

Considerata la necessità di mantenere costantemente liberi e percorribili i percorsi individuati quali vie di fuga e, in particolare, di garantire la piena accessibilità dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;

Vista l'esistenza di valide alternative per lo smaltimento del traffico veicolare;

Considerato che il perseguimento dei suindicati interessi pubblici può essere attuato disciplinando temporaneamente la circolazione stradale sia nella zona interessata dall'area pedonale sia nelle arterie che confluiscono all'interno della stessa, in relazione alle esigenze della circolazione e senza arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante il Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto del Nulla Osta rilasciato da ANAS S.p.A. con nota Prot. ANAS CDG-0342701-E del 17.04.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 08.06.2026, relativo all'istituzione dell'area pedonale e alle modifiche temporanee della circolazione sulla S.S. 125 "Orientale Sarda" nel centro abitato di Budoni;

Richiamate le circolari del Ministero dell'Interno in materia di safety e security applicabili allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

Valutato che la situazione in cui versa il Responsabile del procedimento/istruttore non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

Considerata l'esigenza di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e ritenuto opportuno modificare temporaneamente la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato nel dispositivo;

ORDINA

Per i motivi suesposti, limitatamente alla giornata di sabato 15 agosto 2026, in occasione del concerto "Benji & Fede" e del maggiore afflusso turistico connesso alle festività di Ferragosto.

Nella Via Nazionale del centro abitato del Comune di Budoni, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via Ugo Foscolo, l'istituzione dell'area pedonale urbana, prevista dall'Ordinanza n. 9 del 09.06.2026 dalle ore 20:00, è anticipata alle ore 19:00.

Pertanto, per la sola giornata del 15 agosto 2026, l'area pedonale è istituita:

dalle ore 19:00 del 15 agosto 2026 alle ore 02:00 del giorno 16 agosto 2026.

- Nella fascia oraria sopra indicata è vietato il transito e la sosta, con rimozione forzata, dei veicoli all'interno dell'area pedonale, secondo la disciplina e le eccezioni già stabilite dall'Ordinanza n. 9 del 09.06.2026.
- L'accesso alla Via Nazionale, nel tratto interdetto alla circolazione, è vietato altresì ai veicoli provenienti dalle arterie laterali.

Dalle ore 19:00 del 15 agosto 2026 e per tutta la durata delle esigenze connesse alla manifestazione è altresì interdetto l'accesso veicolare all'area dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato in

Via Nazionale, in quanto ricadente all'interno dell'area interessata dalle misure di sicurezza predisposte per lo svolgimento del concerto.

Durante il periodo di interdizione non sarà consentito l'accesso dei veicoli alla predetta area, fatti salvi esclusivamente i mezzi di emergenza, soccorso e delle Forze di Polizia per comprovate esigenze di servizio.

Dovranno essere mantenute costantemente libere e immediatamente percorribili le vie di fuga e i percorsi destinati ai mezzi di soccorso e di emergenza.

È sempre consentito il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia nei casi di necessità e per esigenze di servizio.

In relazione all'effettivo andamento dei flussi veicolari, il personale della Polizia Locale potrà disporre ulteriori deviazioni temporanee del traffico e indirizzare i veicoli verso le aree di parcheggio disponibili, con particolare riferimento alle aree di sosta di Via Pertini.

La postazione ubicata in corrispondenza dell'intersezione Via Palermo / Via Nazionale avrà funzione di regolazione dei flussi veicolari e, in caso di particolare congestione, di deviazione dei veicoli verso le predette aree di parcheggio.

Per quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano integralmente ferme le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 9 del 09.06.2026.

DISPONE

L'opportuno transennamento della zona identificata come area pedonale e dei varchi di accesso interessati dalle chiusure; nei punti di accesso all'area inibita al transito dovranno essere posizionati dispositivi idonei ad impedire o contrastare l'intrusione di veicoli non autorizzati.

Tutte le aree di deviazione e interdizione del traffico veicolare dovranno essere adeguatamente presidiate dal personale incaricato, munito dei prescritti dispositivi di segnalazione e di alta visibilità.

Per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione e della manifestazione, gli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto.

È consentito il transito e la sosta dei veicoli di soccorso e delle Forze di Polizia nei casi di necessità e per esigenze di servizio.

Restano confermate, ove compatibili con il presente provvedimento, le alternative già individuate dall'Ordinanza n. 9 del 09.06.2026 per lo smaltimento del traffico veicolare.

L'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante posa di idonea segnaletica di preavviso e attraverso i canali istituzionali dell'Ente.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online comunale e sul sito istituzionale, nonché la trasmissione al Prefetto di Nuoro, alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, alle aziende di trasporto in servizio pubblico, all'ANAS, ai Vigili del Fuoco e al servizio di emergenza sanitaria.

La Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Che, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Budoni, lì 12/08/2026

Il Responsabile di Servizio

LAI MARIO